

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO VI
Cumulativa Infortuni
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	ISTAT Via Cesare Balbo n. 16 00184 – Roma
C.F./P.IVA	80111810588 / 02124831005

1	Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

2	Cessazione anticipata – Art. 1.9	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola: E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da</p>	

computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso. È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)		
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	4 punti

3	Limiti catastrofali: Infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche frane, valanghe ed altri eventi naturali - Art. 2.2 - Rischi inclusi nell'assicurazione E' facoltà del Concorrente proporre un limite di indennizzo il cui importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000. L'offerta, in eccesso al minimo di € 10.000.000, è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 11.000.000, Euro 12.000.000, Euro 13.000.000, ecc.).	
Limite catastrofale: Euro		PUNTEGGIO MASSIMO 14 punti

4	Esclusione Malattie Trasmissibili - Art. 2.3.1 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.3.1, la seguente clausola: Si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati. È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
----------	--	--

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	8 punti

5

Art 2.13 – Massimale per sinistro

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che nel caso in cui un evento di qualsiasi natura e garantito in polizza colpisca contemporaneamente più soggetti assicurati con la presente polizza, la Società risponderà fino ad un massimo di € 20.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri e dal numero di persone infortunate o decedute. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte; è facoltà del Concorrente incrementare tale esposizione secondo i seguenti criteri:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 20.000.000,00 come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 25.000.000,00)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 30.000.000,00)	20 punti

6

Art. 4.3 “Ernie traumatiche e da sforzo”

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale, è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo in termini percentuali.

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi offerta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (10%)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (12%)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (14%)	10 punti

7

Art. 4.12 “Rischio volo”

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede quanto segue: “L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs.

Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo e terminato nel momento in cui ne discende.
Comunque, la somma delle garanzie di cui al presente articolo non potrà superare i capitali per persona previsti per la singola categoria e complessivamente per aeromobile Euro 10.000.000,00 indipendentemente dal numero di persone infortunate o decedute.
Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.”

è facoltà del Concorrente:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi offerta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (€ 10.000.000,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (€ 12.000.000,00)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi c (€ 14.000.000,00)	10 punti

La Società

.....